



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

n.....di prot.

n. 25 Reg. Delib.

**COPIA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Agevolazioni Tariffe TARI per l'anno 2021 per le categorie di utenza non domestica interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID -19.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 16,30 e segg., alla seduta di 1^a convocazione, disciplinata dall'art. 30 della L.R. 9/1986 e s.m.i., in sessione straordinaria, seduta pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
LE CAUSE ANDREA	X	URBANO CARMEN	===
CANNISTRACI SIMONA	X	BASILE SONIA	===
CORDARO ANNALISA	X	BRIGUGLIO MARIO	X
DI BLASI MARIA LUISA	===		
BRIGUGLIO TINDARO	X		
BRIGUGLIO LETTERIO	X		
FEDERICO SIMONA	===		
Assegnati n.10	In carica n. 10	Assenti n. 04	Presenti n. 06

La seduta è pubblica.

Partecipa il Segretario del Comune, Dott.ssa Giuseppina Minissale.

Per l'Amministrazione è presente il Vice Sindaco Sig. Domenico Cifalà.

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06/03/1986, n. 10, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza dell'adunanza il Dott. Le Cause Andrea, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio comunale Dott. Le Cause Andrea dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Agevolazioni Tariffe TARI per l’anno 2021 per le categorie di utenza non domestica interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID -19”*.

Precisa poi che sulla proposta sono stati resi i pareri dei competenti Responsabili e da parte del Revisore dei Conti che ha espresso parere favorevole.

Quindi il Presidente invita i signori Consiglieri ad intervenire o meno in merito alla proposta di che trattasi.

Non essendoci alcun intervento, il Presidente mette ai voti la proposta.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 6 - VOTI FAVOREVOLI N. 6- VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura del dispositivo della proposta di deliberazione;

RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i prescritti pareri;

RILEVATO che sulla presente proposta è stato reso altresì il parere del Revisore dei Conti;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Sicilia

PRESO ATTO dell’esito dell’eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Agevolazioni Tariffe TARI per l’anno 2021 per le categorie di utenza non domestica interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID -19”*.

Successivamente il Presidente mette ai voti l’immediata esecutività del presente provvedimento.

Eseguita la votazione in forma palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 6 - VOTI FAVOREVOLI N. 6 - VOTI CONTRARI N. 0 – ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. 44/1991.

Ultimata l'approvazione della presente proposta di deliberazione il consigliere comunale Dott. Briguglio Mario, in qualità di Presidente della commissione di indagine, riferisce che è prossimo alla scadenza il termine dei 90 giorni stabilito per l'ultimazione dei lavori di tale commissione e, pertanto, chiede una proroga di ulteriori 90 giorni per il completamento degli stessi.

A questo punto il Presidente del Consiglio comunale Dott. Le Cause Andrea chiede al Consiglio di votare sulla presa d'atto di tale richiesta.

Il consiglio comunale vota all'unanimità tale presa d'atto.

Alle ore 17.30 il Presidente dichiara tolta la seduta.



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
Città Metropolitana di Messina

Telefono : 090 - 9596711

Fax : 090 - 951239

Presentata da Sindaco :
Dott. Gianfranco Moschella

Responsabile Istruttoria :
Dr.ssa Giovanna Briguglio

PROPOSTA
DI
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N°.....25/2021

Oggetto: Agevolazioni Tariffe TARI per l'anno 2021 per le categorie di utenza non domestica interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19.

PREMESSO:

- che l'art.1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, ha istituito su tutto il territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 09.09.2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della IUC, Imposta Unica Comunale comprensivo del Regolamento dell'IMU, della TASI e della TARI, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 11 del 29.03.2017;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha stabilito che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, veniva abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il piano economico finanziario grezzo di settore (PEF) relativo all'anno 2021, da cui risulta un costo complessivo di € 338.835,00 che è stato approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 134 del 22.06.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, comprese le dichiarazioni di

veridicità a firma del Sindaco e la relazione di accompagnamento a firma del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

FATTO PRESENTE che il succitato provvedimento è stato trasmesso con nota prot.n. 3659 del 29.06.2021 tramite Pec alla S.R.R. Messina Area Metropolitana (Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti) per la necessaria validazione;

VISTA la nota della S.R.R. Messina Area Metropolitana (Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti) prot.n. 1493 del 30.06.2021, acquisita al protocollo comunale n. 3709 del 01.07.2021, con la quale è stato espresso parere positivo per la validazione del PEF di questo Comune ai sensi della Deliberazione ARERA n. 443/2019;

DATO ATTO:

-che ai sensi dell'art.53, comma 16, della legge 388/2000 e dell'art.1, comma 169 della legge 296/2006 "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

-che l'art. 30, comma 5 del D.L 22.03.2021 n. 41 (D.L. Sostegno), che ha disposto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 e all'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, che i Comuni, limitatamente all'anno 2021, possono approvare le tariffe ed i regolamenti della TARI e della Tariffa Corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti entro il 30.06.2021;

-che il D.L. 25 maggio 2021 n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID – 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 123 del 25.05.2021 e precisamente l'art.52 che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 luglio 2021, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio, per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto – legge 8 aprile 2013 n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, e successivi rifinanziamenti;

-che questo Ente rientra nella previsione di cui al succitato art. 52 del D.L. 73/2021;

VISTA la nota IFEL del 16.06.2021 dalla quale si evince che si deve ritenere che l'ulteriore proroga del termine per la deliberazione del bilancio al 31 luglio 2021, sopravvenuta con il D.L. 73/2021,

porti con sé anche la collegata scadenza della deliberazione delle tariffe, aliquote e regolamenti tributari, in applicazione delle ordinarie norme che regolano tali termini (art. 1 comma 169 della legge 296/2006 e art. 53 comma 16 della legge n. 388/2000);

VISTO il D.L. 99/2021 che successivamente ha differito in via generalizzata al 31 luglio 2021 il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe rifiuti;

FATTO PRESENTE:

- che in considerazione del perdurare della situazione epidemiologica (COVID-19), il Governo ha adottato, anche nel corso della corrente annualità, diversi provvedimenti, con i quali, al fine di limitare la diffusione della pandemia tra la popolazione, è stata ordinata la sospensione temporanea di numerose attività ritenute particolarmente esposte a rischio contagio, (palestre, scuole, cinema etc..) ovvero consentita una diversa modalità di esercizio (asporto, consegna a domicilio) che ha in ogni caso limitato e precluso l'accesso e lo stazionamento della clientela nei locali destinati alla ristorazione (bar, pub, ristoranti, pizzerie, etc.);
- che a seguito di questi provvedimenti sopra richiamati, numerose utenze non domestiche presenti sul territorio comunale sono state obbligate, anche nel corso del 2021, alla chiusura temporanea o al parziale e limitato utilizzo dei locali;

PRESO ATTO:

- che per l'anno corrente ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) non ha autorizzato alcuna variazione al metodo tariffario trasferendo di fatto, l'onere di garantire le necessarie coperture finanziarie ai comuni che intendessero comunque adottare agevolazioni agli operatori economici;
- che l'art.6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 " c.d. Sostegni bis ", in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, con la finalizzazione specifica del finanziamento di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche per il 2021;
- che l'IFEL ha emesso in data 16.06.2021 una nota di chiarimenti in merito, precisando che per quanto attiene al perimetro di impiego delle risorse in questione, l'art. 6 succitato in materia di agevolazioni indica le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle

restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività e ritenendo che sia ammissibile estendere il concetto di "restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive;

- che la Finanza Locale ha anticipato il decreto del 24 giugno 2021 che ripartisce il fondo di cui all'art. 6 comma 1 del D.L. 73/2021 (Sostegni Bis) dal quale si evince che l'importo assegnato al Comune di Scaletta Zanclea ammonta ad euro 8.128,00;

RITENUTO opportuno, nel rispetto dell'obiettivo principale del provvedimento ed al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da COVID - 19, con riferimento alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività prevedere delle agevolazioni che consistono nella riduzione della parte fissa e variabile della tariffa TARI nella misura del 30% per l'anno di imposta 2021;

DATO ATTO che le minori entrate derivanti dalle suddette agevolazioni trovano copertura con il contributo stanziato dal D.L. 73/2021 ex art. 6;

FATTO PRESENTE che le agevolazioni de quo sono di natura eccezionale e limitate solo all'annualità 2021 e non comportano alcuna introduzione o modificazione di norme regolamentari destinate a disciplinare le riduzioni stabili ed applicabili in ogni anno d'imposta;

ACQUISITI il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 – come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.91 N. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 1 della L.R. N. 30 del 23.12.2000 – e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 (articolo inserito dall'art. 3 comma 1 lett. d del D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012);

VISTO l'allegato parere del Revisore dei Conti;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

**Propone che il Consiglio Comunale
DELIBERI**


Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) **Di stabilire**, in via del tutto eccezionale e limitata alla sola annualità 2021, nel rispetto dell'obiettivo principale del provvedimento ed al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da COVID - 19, con riferimento alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività delle agevolazioni che consistono nella riduzione della parte fissa e variabile della tariffa TARI nella misura del 30% per l'anno di imposta 2021;
- 2) **Di dare atto** che le minori entrate derivanti dalle suddette agevolazioni trovano copertura sia con il contributo stanziato dal D.L. 73/2021 ex art. 6;
- 3) **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- 4) **Di dare** immediata esecutività al presente provvedimento.

Il Resp.le Procedimento
Dr.ssa Giovanna Briuglio



Il Proponente
Il Sindaco
Dr. Gianfranco Moschella



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Il... 20/07/2021



Il Responsabile dell'Area

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Il... 20/07/2021



Il Responsabile Area Economica Finanziaria



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**VERBALE N.21/2021
DEL 23.07.2021**

OGGETTO :Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale – Agevolazioni Tariffe TARI per l'anno 2021 per le categorie di utenza non domestica interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19.

Il Dott. Carmelo Mauro Testa, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 05.12.2018, Revisore Unico dei Conti del Comune di Scaletta Zanclea,

PREMESSO:

- che l'art.1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, ha istituito su tutto il territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta Unica Comunale (IUC) composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 09.09.2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della IUC, Imposta Unica Comunale comprensivo del Regolamento dell'IMU, della TASI e della TARI, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 11 del 29.03.2017;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha stabilito che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, veniva abolita; ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il piano economico finanziario grezzo di settore (PEF) relativo all'anno 2021, da cui risulta un costo complessivo di € 338.835,00 che è stato approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 134 del 22.06.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, comprese le dichiarazioni di veridicità a firma del Sindaco e la relazione di accompagnamento a firma del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

ACCERTATO che il succitato provvedimento è stato trasmesso con nota prot.n. 3659 del 29.06.2021 tramite Pec alla S.R.R. Messina Area Metropolitana (Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti) per la necessaria validazione;

COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

VISTA la nota della S.R.R. Messina Area Metropolitana (Società consortile per la Regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti) prot.n. 1493 del 30.06.2021, acquisita al protocollo comunale n. 3709 del 01.07.2021, con la quale è stato espresso parere positivo per la validazione del PEF di questo Comune ai sensi della Deliberazione ARERA n. 443/2019;

CONSIDERATO:

-che ai sensi dell'art.53, comma 16, della legge 388/2000 e dell'art.1, comma 169 della legge 296/2006 "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

-che l'art. 30, comma 5 del D.L 22.03.2021 n. 41 (D.L. Sostegno), che ha disposto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 e all'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, che i Comuni, limitatamente all'anno 2021, possono approvare le tariffe ed i regolamenti della TARI e della Tariffa Corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti entro il 30.06.2021;

-che il D.L. 25 maggio 2021 n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID – 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 123 del 25.05.2021 e precisamente l'art.52 che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 luglio 2021, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio, per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto -legge 8 aprile 2013 n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, e successivi rifinanziamenti;

-che questo Ente rientra nella previsione di cui al succitato art. 52 del D.L. 73/2021;

VISTA la nota IFEL del 16.06.2021 dalla quale si evince che si deve ritenere che l'ulteriore proroga del termine per la deliberazione del bilancio al 31 luglio 2021, sopravvenuta con il D.L. 73/2021, porti con sé anche la collegata scadenza della deliberazione delle tariffe, aliquote e regolamenti tributari, in applicazione delle ordinarie norme che regolano tali termini (art. 1 comma 169 della legge 296/2006 e art. 53 comma 16 della legge n. 388/2000);



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA


VISTO il D.L. 99/2021 che successivamente ha differito in via generalizzata al 31 luglio 2021 il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe rifiuti;

CONSTATATO:

- che in considerazione del perdurare della situazione epidemiologica (COVID-19), il Governo ha adottato, anche nel corso della corrente annualità, diversi provvedimenti, con i quali, al fine di limitare la diffusione della pandemia tra la popolazione, è stata ordinata la sospensione temporanea di numerose attività ritenute particolarmente esposte a rischio contagio, (palestre, scuole, cinema etc..) ovvero consentita una diversa modalità di esercizio (asporto, consegna a domicilio) che ha in ogni caso limitato e precluso l'accesso e lo stazionamento della clientela nei locali destinati alla ristorazione (bar, pub, ristoranti, pizzerie, etc.);
- che a seguito di questi provvedimenti sopra richiamati, numerose utenze non domestiche presenti sul territorio comunale sono state obbligate, anche nel corso del 2021, alla chiusura temporanea o al parziale e limitato utilizzo dei locali;

CONSIDERATO:

- che per l'anno corrente ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) non ha autorizzato alcuna variazione al metodo tariffario trasferendo di fatto, l'onere di garantire le necessarie coperture finanziarie ai comuni che intendessero comunque adottare agevolazioni agli operatori economici;
- che l'art.6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 " c.d. Sostegni bis ", in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, con la finalizzazione specifica del finanziamento di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche per il 2021;
- che l'IFEL ha emesso in data 16.06.2021 una nota di chiarimenti in merito, precisando che per quanto attiene al perimetro di impiego delle risorse in questione, l'art. 6 succitato in materia di agevolazioni



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

indica le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività e ritenendo che sia ammissibile estendere il concetto di "restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive;

- che la Finanza Locale ha anticipato il decreto del 24 giugno 2021 che ripartisce il fondo di cui all'art. 6 comma 1 del D.L. 73/2021 (Sostegni Bis) dal quale si evince che l'importo assegnato al Comune di Scaletta Zanclea ammonta ad euro 8.128,00;

VISTO, che nel rispetto dell'obiettivo di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da COVID - 19, l'Amministrazione Comunale, in riferimento alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ha previsto delle agevolazioni fiscali che consistono nella riduzione della parte fissa e variabile della tariffa TARI nella misura del 30% per l'anno di imposta 2021;


VERIFICATO che le minori entrate derivanti dalle suddette agevolazioni trovano copertura con il contributo stanziato dal D.L. 73/2021 ex art. 6;

ACCERTATO che le agevolazioni de quo sono di natura eccezionale e limitate solo all'annualità 2021 e non comportano alcuna introduzione o modificazione di norme regolamentari destinate a disciplinare le riduzioni stabili ed applicabili in ogni anno d'imposta;

CONSIDERATO il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 – come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.91 N. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 1 della L.R. N. 30 del 23.12.2000 – e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 (articolo inserito dall'art. 3 comma 1 lett. d del D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012);

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia




COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

TENUTO CONTO,

di quanto rilevato ed accertato, **Esprime Parere Favorevole**

alla Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente oggetto: **"Agevolazioni Tariffe TARI per l'anno 2021 per le categorie di utenza non domestica interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19"**.

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Carmelo Mauro Testa


La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Dott. Andrea Le Cause

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Dott.ssa Annalisa Cordaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

	Il presente atto, è stato pubblicato all'Albo cartaceo e telematico Comunale
	dal <u>30/07/2021</u> al <u>14/08/2021</u> Col n. <u>687</u> del Reg. pubblicazioni.
	IL MESSO

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 3 dic. 1991, n.44:

è stata/serà affissa all'Albo Pretorio il **29/07/2021** per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art.11 c.14 L.R. 44/91 e succ. mod. ed integr.);

Dalla Residenza Municipale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 27/07/2021

- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.12,comma 2, L.R. 44/91)
 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12,comma 1, L.R. 44/91)



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giuseppina Minissale

E' copia conforme all'originale
li,
Visto : **Il Segr. Comunale**

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'ufficio.....
Li,.....
Il Responsabile dell'Ufficio
.....